



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione N. 2422 / 2025

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: Non assoggettamento alla procedura di VIA del progetto presentato dalla ditta LEONARDO SPA relativo alla modifica sostanziale dell'impianto esistente di costruzione e riparazione elicotteri, consistente nella implementazione dell'attività di Retrofit (Linea 1), sito in via Triestina n.214 in comune di Venezia (VE).

La dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1;
- iii. la legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 recante "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)" ed in particolare:
 - l'art. 9 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A. per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
 - l'art.11 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico VIA della Città metropolitana;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l'art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;-

- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 174 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "La Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T. 2025-2027);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- iv. il DPCM n. 40 del 4 marzo 2024 avente ad oggetto "Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- v. il decreto del sindaco metropolitano n. 28 del 30.04.2025 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- vi. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;

- vii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- viii. l’Allegato tecnico al regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA;
- ix. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 40350 e 40352 del 13.06.2025 con cui la ditta LEONARDO S.p.A., con sede legale in ROMA, Piazza Monte Grappa 4, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione della modifica sostanziale dell’impianto esistente di costruzione e riparazione elicotteri, consistente nella implementazione dell’attività di Retrofit (Linea 1) sito in via Triestina n.214 in comune di Venezia (VE).

Constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 8 lettera t) e punto 3 lettera g), che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all’espletamento della procedura di verifica di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 12/2024;
- ii. l’impianto in parola si colloca all’interno della ZLS Tessera e pertanto si applica la riduzione di un terzo dei termini procedurali così come disciplinato dall’art. 12 comma 4 del DPCM n. 40/2024, con durata netta di 60 giorni dalla pubblicazione dello studio preliminare sul sito web della Città metropolitana;
- iii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 23.06.2025 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società LEONARDO S.p.A.;

Dato atto che:

- i. Con nota protocollo n. 43135 del 23.06.2025 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. in data 02.07.2025 si è riunito il Comitato Tecnico VIA per la presentazione del progetto, convocato con nota prot. n. 43989 del 26.06.2025, di cui al verbale prot. n. 46226 del 08.07.2025;
- iii. in data 28.07.2025 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio del Comitato VIA dei luoghi ove sarà realizzato l’intervento;
- iv. con nota protocollo n. 49662 del 22.07.2025, e con il contributo delle osservazioni di ARPAV e del Comune di Venezia, sono state richieste alla ditta integrazioni documentali ed approfondimenti tecnici, a cui la stessa ha dato risposta con note prot. nn. 54840 e 54843 del 11.08.2025, al fine di poter effettuare una valutazione esaustiva degli impatti ambientali generati dall’intervento proposto;
- v. con nota prot. n. 56144 del 18.08.2025 è stato acquisito il parere del Comune di Venezia con il quale si ritiene che il progetto sia da non assoggettare alla procedura di VIA;
- vi. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- vii. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- viii. nell’ambito della procedura di verifica di VIA è stata svolta l’istruttoria-tecnico amministrativa di cui alla Fase 3 lettera B) “Valutazione preliminare (Livello I-Screening specifico) dell’Allegato Tecnico al Regolamento Regionale n. 4/2025 in materia di VINCA;

- ix. il Comitato VIA nella seduta del 03.09.2025 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 60609 del 05.09.2025; tale parere include anche il parere motivato positivo di VINCA e l'allegata scheda di valutazione per la matrice atmosfera di ARPAV.

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere, che fa parte integrante della presente determinazione.

determina

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 40350 del 13/06/2025 e relativo alla modifica sostanziale dell'impianto esistente di costruzione e riparazione elicotteri, consistente nella implementazione dell'attività di Retrofit (Linea 1), sito in via Triestina n. 214 in comune di Venezia (VE), per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 60609 del 05.09.2025 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Condizione n.1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Il proponente fornisca un programma d'interventi finalizzato alla mitigazione degli impatti cumulativi evidenziati dalle risultanze del modello trasmesso con la risposta alle integrazioni (elaborato "relazione tecnica relativa all'esecuzione di un modello di dispersione in atmosfera di inquinanti rev 1") opportunamente aggiornato secondo le indicazioni fornite nella scheda di valutazione per la matrice atmosfera predisposta dai tecnici ARPAV e allegata al presente parere.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 45 giorni dal rilascio del presente provvedimento
Soggetto verificatore	CMVE e ARPAV

Condizione n.2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Il proponente dovrà presentare una revisione del documento <i>Valutazione di Impatto Acustico</i> tenendo conto delle seguenti indicazioni e facendo riferimento alle disposizioni del DPCM 14/11/1997: <ul style="list-style-type: none"> il sorvolo degli elicotteri è tenuto al rispetto dei limiti di inquinamento acustico stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale; è pertanto necessario che i livelli misurati nei punti di monitoraggio siano utilizzati per il calcolo (per mezzo dei SEL e del numero di sorvoli giornaliero) dei livelli equivalenti riferiti al periodo di riferimento in corrispondenza dei ricettori interessati dal sorvolo, e questi siano poi confrontati con i

	<p>pertinenti limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si dovranno riportare in pianta le possibili traiettorie di volo evidenziando i ricettori potenzialmente esposti e, per mezzo di un modello di calcolo, presso questi ultimi dovrà essere estesa la valutazione dei livelli di immissione da confrontarsi con i limiti di zona. • Nei tracciati dei livelli sonori ottenuti dalle misure nei punti di monitoraggio devono essere chiaramente identificati gli eventi associati ai sorvoli degli elicotteri (non c'è sempre una corrispondenza con gli orari riportati nella tabella a pagina 28). • Dovranno essere identificati gli eventuali ricettori potenzialmente esposti al rumore prodotto durante le attività di accensione motori sulla piazzola e presso gli stessi dovrà essere fornita una valutazione dei livelli sonori introdotti durante le attività in piazzola.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 45 giorni dal rilascio del presente provvedimento
Soggetto verificatore	Comune di Venezia e ARPAV.

Condizione n.3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	La ditta presenti una proposta di monitoraggio a camino degli inquinanti emessi e considerati nell'ambito della rivalutazione del modello di ricaduta, al fine di monitorare l'efficacia del programma degli interventi di cui alla condizione 1.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Nell'ambito della presentazione dell'istanza inerente il provvedimento AUA
Soggetto verificatore	CMVE.

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla modifica sostanziale dell'impianto esistente di costruzione e riparazione elicotteri, consistente nella implementazione dell'attività di Retrofit (Linea 1), sito in via Triestina n.214 in comune di Venezia (VE), acquisito agli atti con protocollo n. 40350 del 13.06.2025.
3. Il progetto di cui al punto 1, ai fini della validità del giudizio di compatibilità ambientale deve essere realizzato entro quindici anni dalla pubblicazione del presente provvedimento Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dalla scrivente Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione dell'Impatto Ambientale deve essere reiterata. Se l'istanza di proroga è presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo provvedimento continua ad essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

4. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare, per il tramite del SUAP del comune competente per territorio, la documentazione richiesta all'art. 1 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link: <http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste>
5. Ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., il proponente, entro i termini di validità disposti dal presente provvedimento, è tenuto a trasmettere alla scrivente Amministrazione la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.
6. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
7. Il termine della conclusione del procedimento pari a 60 giorni dalla data di comunicazione, da parte della Città metropolitana di Venezia, alle Amministrazioni e agli enti territorialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 10/09/2025, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta LEONARDO S.p.A. e trasmesso per conoscenza al Comune di VENEZIA, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia, alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

{documentRoot.determina.DESCRIZIONE_FIRMATARIO}
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente